



Regione Umbria

Giunta Regionale

Prot. 71526 18/05/2015

Oggetto: L.R. 1/2015. Disapplicazione allegato "B" D.G.R. 976/2003 in materia di realizzazione di pozzi.

Con riferimento alla nota di ARPA Umbria n. 94086960542 in merito all'oggetto, si evidenzia che con la pubblicazione della D.G.R. n.304 del 16 Marzo 2015 (BUR n.19 del 8 aprile 2015, supplemento ordinario n.5) sono stati approvati i modelli e i relativi allegati per le istanze di titolo abilitativo edilizio, compreso quelli per la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nell'ambito dei quali sono previsti gli elementi necessari per la realizzazione dei pozzi.

La documentazione da allegare alle istanze di SCIA per la realizzazione dei pozzi domestici e non domestici fino alla prima falda utile come previsto dall'art. 124 comma 1, lett.g), sono la relazione geologica con riferimento alle norme di settore e limitatamente a quelli non domestici l'istanza di licenza di attingimento, presentata alla autorità idraulica competente.

Inoltre, si evidenzia quanto disposto all'art. 264 comma 16, per l'autorizzazione annuale all'attingimento in pendenza della conclusione del procedimento di concessione.

Con l'occasione si rammenta che la D.G.R. n.304, di cui sopra, costituisce atto di indirizzo ai sensi dell'art. 248, comma1, lett. a), c) e d) della L.R. 1/2015 e che di conseguenza



Regione Umbria

Giunta Regionale

prevale su ogni altra normativa degli enti locali ai sensi del comma 5 dell'art. 243 della stessa legge regionale.

Si evidenzia inoltre che, con l'intento di ridurre e semplificare gli adempimenti tecnico-amministrativi, l'articolo n.271, comma 3, della L.R. 1/2015 disapplica tutte le norme regionali nelle materie di governo del territorio contrarie o incompatibili con il Testo unico, comprese quelle contenute nei regolamenti e negli atti di indirizzo; con la stessa formulazione anche l'art. n. 144, comma 2, del regolamento regionale n.2/2015 prevede la disapplicazione delle norme contrarie o incompatibili e che comunque l'art.2, comma 5, del T.U. prescrive che "non possono essere introdotti ulteriori adempimenti senza ridurne o eliminarne altri".

In conclusione appare ovvio che "le direttive temporanee" per la ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee a mezzo escavazione di pozzi di cui alla D.G.R. n.499/2000 sono da ritenersi del tutto superate e non più applicabili ai sensi delle norme soprariportate.

Si condivide la necessità di redigere quanto prima l'atto di indirizzo di cui all'art.249, comma 1, lett. c) del T.U. per definire le modalità di emissione degli eventuali pareri da parte di ARPA nell'ambito dei procedimenti di cui al "Testo unico governo di territorio e materie correlate", di conseguenza quanto prima si provvederà ad istituire un apposito gruppo redazionale tra i servizi regionali competenti, ARPA umbria, tecnici degli enti locali e della rete delle professioni così come previsto all'art. 251 del medesimo T.U..

Cordiali saluti

Il Dirigente
Angelo Pistelli